

Codice A1813A

D.D. 29 ottobre 2018, n. 3462

**L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale camionabile denominata "Ventre Molle" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Perrero (To) localita' Riclaretto. Richiedente: Gran Consortile di Riclaretto**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Gran Consortile di Riclaretto con sede in Perrero (To) per la realizzazione di un nuova pista forestale camionabile denominata "Ventre Molle", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Perrero, Località Riclaretto, foglio n° 17, particelle n° 9, 11, 13, 29 e 31, Sezione F, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 2) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Non si dovrà abbandonare materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere.
- 3) sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali. Tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- 4) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- 5) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- 6) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso semina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- 7) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;
- 8) prima dell'inizio dei lavori deve essere trasmesso a questo Settore ed al settore Geologico della Regione Piemonte un elaborato comprensivo delle verifiche su pendio naturale e delle verifiche in corrispondenza delle opere di sostegno, nel quale vengano esplicitate e riportate, sezione per sezione, le condizioni topografiche, geotecniche e i manufatti di sostegno presenti a monte/valle.
- 9) l'intervento deve essere sottoposto a monitoraggio secondo le forme che responsabilmente il soggetto autorizzato riterrà più adatte, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa, indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante. Le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite

per tempo, senza lasciare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il Soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione ordinaria della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata Legge regionale, mentre questa è necessaria qualora si debbano aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o il riporto di terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo.

10) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali :

a - comunicazione di inizio lavori, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e richiesta di svincolo della cauzione prevista al successivo paragrafo 22).

11) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

12) Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89;

13) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

a) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto.

14) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

15) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

16) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto

autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del Consorzio di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice indotta dalla pista.

Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che le situazioni osservate possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso una periodica manutenzione ordinaria della pista e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata Legge regionale, mentre è necessaria qualora occorra aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o la riprofilatura del terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo;

17) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del Consorzio, in base al punto 12 della CPGR n° 4/AMD del 03/04/2012 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Dott. For. Elio Pulzoni